



REGOLAMENTO CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER EMERGENZA ABITATIVA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 22/04/2013



REGOLAMENTO CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER EMERGENZA ABITATIVA

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento intende :

- riordinare in modo organico i criteri per individuare i soggetti aventi titolo a fruire dei servizi proposti in emergenza abitativa i quali, pur presentando problematiche di immediata gravità non trovano risposta con lo strumento dei bandi E.R.P. ed i bandi per un contributo per l'affitto previsto dalla Legge 431/1998 ;
- proporre un ventaglio di soluzioni innovative e dinamiche per rispondere in modo più articolato al cambiamento dei bisogni, organizzando un sistema capace di offrire sostegno agli inquilini in difficoltà economica.

Gli interventi sono destinati a nuclei familiari intendendosi per “nuclei familiari” quelli costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e affiliati. Fanno parte del nucleo familiare anche il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i i collaterali inseriti nel medesimo stato di famiglia.

Per “nucleo familiare” si intende anche il nucleo composto da una sola persona.

ART. 2 – NUCLEI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

Sono considerati in condizione di emergenza casa ed hanno diritto alle prestazioni di cui all'art. 3, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate a tali interventi e iscritte nel Bilancio Comunale, i nuclei residenti nel Comune di Castagneto Carducci che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. famiglie prive di alloggio a seguito di calamità o di totale inagibilità dichiarata dalla competente autorità;
2. abbiano perso l'alloggio o si trovino nell'imminenza di perdere l'alloggio a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo od ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
3. si trovino in condizione di grave disagio sociale ed economico;
4. Non riescano a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato né altra sistemazione provvisoria ;
5. posseggano i requisiti per l'assegnazione di un alloggio ERP (indicati nella Tab. A della Legge Regionale 96/1996).

ART. 3 – INTERVENTI PER L' EMERGENZA ABITATIVA

Gli interventi diretti ai nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa e/o grave disagio sociale, soggetti alla valutazione preventiva della Commissione Tecnica per l'emergenza abitativa individuato all'art. 5, sono i seguenti :

A. Contributi per l'emergenza abitativa



E' un intervento finalizzato a sostenere i nuclei indigenti che si trovano in particolari situazioni di bisogno. Il contributo è valutato e quantificato dalla Commissione tecnica per l'emergenza abitativa e ricorre nelle seguenti ipotesi :

1. per la proroga di una procedura di sfratto o per evitare l'attivazione di una procedura di sfratto. A copertura parziale o totale della morosità potrà essere concesso un contributo al fine di evitare l'attivazione di una procedura di sfratto e/o l'eventuale proroga della procedura stessa, qualora sia già attivata, sentiti i locatori o i loro rappresentanti;
2. la concessione di "Una Tantum" per nuovo alloggio. Potrà essere corrisposta una somma una tantum per il pagamento, totale o parziale, degli importi a titolo di deposito cauzionale ed eventuale prima mensilità per la stipula di un contratto di locazione con privati.

Qualora il beneficiario dei sopra elencati contributi di sostegno abitativo, presenti, per lo stesso anno di riferimento domanda per i contributi per il pagamento dell'affitto previsti dall'art. 11 della L. 431/1998. il contributo comunale vale come anticipazione del contributo statale.

Pertanto, non essendo i due interventi tra loro cumulabili, il beneficiario del contributo ex art. 11 della L. 431/1998 riceverà lo stesso nella misura in cui sia superiore a quanto già ricevuto come contributo comunale e solo per tale maggiore differenza.

B. Albergazione in strutture private o accoglienza temporanea in strutture pubbliche

E' un intervento temporaneo di prima accoglienza di norma non superiore a gg.15 previsto:

- con priorità, per i nuclei familiari con minori in situazioni di gravissima emergenza abitativa dovuta all'avvenuta esecuzione di sfratto nell'attesa che vengano individuate altre e più idonee soluzioni abitative.
- In casi di eccezionale gravità e urgenza, per i nuclei familiari in gravissimo disagio abitativo in carico al Servizio Sociale Professionale.

L'intervento prevede una compartecipazione alle spese secondo le seguenti modalità :

30% per nuclei ospiti in 1 sola camera

50% per nuclei ospiti in 2 o 3 camere

0% per nuclei per i quali il servizio sociale comunale attesti l'impossibilità a provvedere;

Qualora d'ufficio venisse accertato un aumento del reddito non comunicato, il beneficiario decade da ogni diritto con conseguente revoca dell'intervento;

La compartecipazione alla spesa di ospitalità alberghiera da parte dei nuclei utenti, avverrà mediante versamento della somma stabilita, direttamente alla struttura alberghiera secondo le modalità dalla stessa stabilite.

Il Comune interviene in differenza quota.

C. Altre soluzioni abitative eventualmente disponibili

In questo caso l'intervento, riservato a particolari, urgenti e gravi situazioni, prevede, quando possibile, una compartecipazione alle spese dell'alloggio, anche condiviso con altro nucleo familiare.

D. Misure di accompagnamento per sostenere la domanda di alloggio sul mercato privato

E' un intervento legato ad un progetto assistenziale personalizzato, finalizzato a sostenere i nuclei che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, per la durata massima di mesi 12.



ART 4 – NORME COMUNI PER ACCEDERE AGLI INTERVENTI

- 1) Gli interventi per nuclei in condizioni di emergenza abitativa sono concessi ai residenti nel Comune di Castagneto Carducci.
- 2) L'accesso ai servizi/misure è, prioritariamente riservato a nuclei con ridotta capacità reddituale e comunque in possesso di attestazione ISEE inferiore al minimo vitale (€ 7.700,00) salvo la presenza di una dettagliata relazione del servizio Sociale Professionale.
- 3) I nuclei familiari che beneficiano di interventi urgenti di emergenza abitativa previsti al precedente art 3 - salvo dettagliata relazione del Servizio Sociale che attesti comunque gravi situazioni di emergenza e disagio sociale – non devono possedere, così come previsto dalla Tabella A (art. 5 comma 1) della 96/96 :
 - la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale a cui si riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi in caso di bando Comunale; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni , delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone , non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
 - la titolarità di diritti di priorità su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella A punto d) della Legge 96/96 modificata dalla D.C.R. n. 47 del 13/02/2001 con riferimento al nucleo familiare e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media dei valori delle classi della categoria A 3 (di zona periferica ove prevista) dei comuni di residenza o, se diverso, dei comuni per il quale si concorre.
 1. Nel caso di quote di proprietà il valore delle stesse è convenzionalmente ridotto di un terzo.
 2. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al punto d) è convenzionalmente ridotto della metà. Nel caso di usufrutto su quote di uno o più alloggi ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, in qualsiasi località, il valore catastale delle stesse è convenzionalmente ridotto della metà.
 - precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

ART. 5 COMMISSIONE TECNICA PER L'EMERGENZA ABITATIVA

L'individuazione nonché la valutazione degli interventi a favore dei nuclei familiari che si trovano in stato di disagio sociale e/o di emergenza abitativa viene formalizzata dalla Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa.

La Commissione Tecnica per l'Emergenza Abitativa, nominata con atto del Sindaco, è così composta:

- dal Responsabile U.O. Area 3 – Servizi Sociali e Culturali del Comune di Castagneto Carducci o suo delegato



-
- dall'Istruttore Ufficio Casa
 - dall'assistente Sociale del Servizio di Assistenza Sociale Professionale competente per territorio dell' USL n. 6

La Commissione Tecnica è presieduta dal Responsabile U.O. Servizi Sociali e Culturali che provvede a convocarla periodicamente o comunque su richiesta di uno dei suoi componenti. Delle sedute della Commissione viene redatto apposito verbale.

In riferimento ad ogni singolo caso, la Commissione Tecnica :

- accerta la sussistenza delle condizioni di emergenza abitativa mediante la valutazione della situazione sociale del richiedente con l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di accesso;
- redige una relazione circa la situazione del nucleo familiare unita ad una apposita scheda personale cui l'allegato A del presente Regolamento;
- Esprime il proprio parere sull'intervento ritenuto più opportuno in base alle specificità del caso preso in esame;
- Formula il proprio parere circa l'entità del contributo economico di cui all'art. 3 punto A.

L'entità del contributo e l'effettiva erogazione dello stesso, è subordinata alla positiva valutazione espressa dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5 del presente regolamento ed alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie a tal fine stanziata.

ART. 6. CAUSE DI DECADENZA

Il soggetto interessato dagli interventi di cui agli articoli precedenti, decade da ogni possibilità di ottenere detti contributi, qualora si renda responsabile di danneggiamenti al patrimonio pubblico o privato in caso di albergo, ovvero di una conduzione irregolare ed in contrasto con le disposizioni di legge e regolamenti nazionali e comunali degli alloggi assegnati.

ART. 7 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore al momento della esecutività della delibera di approvazione.



ALLEGATO A

SCHEDA DI VALUTAZIONE SOCIALE

COGNOME E NOME _____

Nato _____ **a**

Il _____

Residente _____ **in**

Via _____ **n** _____

Assistente _____ **sociale** _____ **di**
riferimento

Bisogno rilevato : _____

Temporalità d'attuazione dell'intervento :



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno



Data di valutazione _____

Firma membri commissione

